

CONTRIBUTO UNIFICATO



3900/14-

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nullità.
Fideiussione.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 4192/2007

Cron. 3900

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 681

Dott. UGO VITRONE

- Presidente -

Ud. 17/01/2014

Dott. LUIGI MACIOCE

- Consigliere -

PU

Dott. ANTONIO DIDONE

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4192-2007 proposto da:

D S.A.S. DI CP , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso l'avvocato COLUMBA DOMENICO, rappresentata e difesa dall'avvocato CICCOPIEDI GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso; .c.f.: X

2014

- ricorrente -

128

contro

BANCA C

S.P.A., già BANCA

I _____ S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso
l'avvocato DI SABATO FRANCO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;

- C.F.: X


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3573/2005 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato COLUMBA
DOMENICO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.



Svolgimento del processo

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 20.12.2005) la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dalla s.a.s. "D " di CP

avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore della Banca I (ora s.p.a. Banca C).

L'opponente sosteneva che la somma portata dall'ingiunzione non era dovuta in quanto il credito azionato era fondato su fideiussione e ipoteca concessa dalla s.a.s. "D " in favore della s.a.s. "F di FA e altri in occasione di mutuo concesso dalla banca a tale ultima società. Garanzie da ritenersi inefficaci perché estranee all'oggetto sociale.

La Corte di appello ha condiviso la valutazione del primo giudice, secondo cui sia la costituzione di ipoteca che la concessione di fideiussioni rientravano fra i poteri dell'amministratore previsti dall'art. 6 dello statuto. L'atto non poteva essere qualificato come estraneo all'oggetto sociale e, in virtù dell'art. 2298 c.c., le limitazioni non iscritte nel registro delle imprese non erano opponibili alla banca, quale terzo, irrilevanti essendo a tal fine la funzionalità dell'atto rispetto all'oggetto sociale ovvero i rapporti di parentela tra le persone fisiche rappresentanti la società concedente la garanzia e quella beneficiaria.

1.1.- Contro la sentenza di appello la s.a.s. "D " ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la banca intimata.

Motivi della decisione

2.1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2298 c.c. Lamenta l'erronea affermazione che rientri nei poteri dell'amministratore di una società di persone la concessione di fideiussione per i debiti di una società i cui scopi non siano connessi con quelli della società concedente.

2.1.1.- Il motivo è infondato. I poteri dell'amministratore - come accertato incensurabilmente dai giudici del merito - non avevano limiti particolari opponibili ai terzi e l'eventuale esorbitanza dal mandato opererebbe solo nei rapporti interni.

Nei compiti dell'organo gestionale di una società di persone, ai sensi degli artt. 2266, 2298 e 2318 cod. civ., sono "naturalmente" compresi (in carenza di espressa limitazione) non solo gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero gli atti conservativi, ma anche quelli dispositivi, se configurano strumenti per la realizzazione degli scopi perseguiti dalla società e siano di conseguenza riconducibili all'oggetto sociale (Sez. 1, Sentenza n. 8472 del 26/08/1998) e, nella concreta fattispecie, i giudici del merito hanno accertato che la concessione di fideiussioni rientrava fra i poteri dell'amministratore previsti dall'art. 6 dello statuto.



2.2.- Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Lamenta l'apodittica affermazione che la fideiussione "potrebbe" essere il corrispettivo nell'ambito di un acquisto immobiliare appartenente a una società collegata.

Deduce che l'onere della prova della funzionalità delle garanzie rispetto all'oggetto sociale incombeva sulla banca opposta.

Invoca la giurisprudenza di questa Corte in tema di garanzie concesse in favore di società collegata (8159/2000).

Deduce che all'epoca di richiesta del mutuo garantito la società ricorrente non era stata ancora costituita.

2.2.1.- Il motivo - là dove non è inammissibile perché veicola censure in fatto attinenti alle valutazioni di merito, insindacabili in sede di legittimità - è infondato. I giudici del merito, infatti, hanno accertato che la concessione di fideiussione non poteva essere qualificato come estraneo all'oggetto sociale e, correttamente, in virtù dell'art. 2298 c.c., hanno rilevato che le limitazioni non iscritte nel registro delle imprese non erano opponibili alla banca, quale terzo, irrilevanti essendo a tal fine la funzionalità dell'atto rispetto all'oggetto sociale ovvero i rapporti di parentela tra le persone fisiche rappresentanti la società concedente la garanzia e quella beneficiaria.

Quanto all'onere della prova, la banca doveva solo provare



la fonte del credito azionato (esistenza della fideiussione) mentre alla società ingiunta incombeva l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti che rendevano inopponibile ad essa l'atto dell'amministratore, posto in essere senza violazione di limiti statutari.

Va ricordato, peraltro, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 1817/2000) in tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall'oggetto sociale, l'introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt. 2384 e 2384 bis cod. civ. - che, a differenza di quanto dispone, per le società di persone, l'art. 2298 cod.civ., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate, siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società possa essere opposta ai terzi in buona fede - non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle società di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di "irraggiamento" sull'intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell'affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale, da intendere con molta



larghezza. È dunque necessario che il giudice di merito verifichi, caso per caso, tutti gli aspetti della vicenda, allo scopo di accertare in concreto se il comportamento tenuto da colui che agiva in nome e per conto della società potesse avere o meno ingenerato nella controparte, considerate le modalità di svolgimento del rapporto, il ragionevole convincimento della sussistenza dei poteri di rappresentanza.

A tale principio risulta conforme la sentenza impugnata.

2.3.- Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia omessa motivazione sulle questioni sollevate dalla società. Deduce che manca ogni motivazione in ordine alla questione posta "negli scritti difensivi" circa l'avvenuta concessione delle garanzie allorquando la s.a.s. D non era ancora costituita.


2.3.1.- Il motivo è inammissibile, trattandosi di censura assolutamente generica e formulata in violazione dei requisiti di autosufficienza, mancando ogni riferimento a luogo e modalità di deduzione di circostanze neppure menzionate nella sentenza impugnata.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 7.200,00 di cui euro 200,00




per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2014

Il consigliere estensore

[Handwritten signature]



Il Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Il Funzionario Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 19 FEB. 2014

Il Funzionario Giudiziario
[Handwritten signature]

CASSAZIONE.NET